

Seet. m. 2659/2021
pubbl. il 23/10/2021



REPUBBLICA ITALIANA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-

IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE (già II sezione civile)

In composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado contraddistinto dal n. 4898/13 R.G. Affari Civili Contenziosi, promosso da

(avv.ti Florindi, Thiery e Licci)

Attori

avverso

Banco di Napoli S.p.A. (Avv. Mario Esposito)

Convenuto

nonché

Altri convenuti contumaci

OGGETTO: "Mutuo";

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di p.c. del 15.4.2021 le parti rassegnavano le conclusioni in atti e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto

1. PREMESSA

alla esposizione dei motivi della decisione va premesso che il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte sono andati smarriti e che nonostante le reiterate e approfondite ricerche esperite su

ordine del giudice dalla Cancelleria non sono stati reperiti, con l'effetto che è stata disposta, nell'accordo delle parti, che nulla hanno in merito rilevato nel corso del giudizio come pure all'atto della precisazione delle conclusioni, la ricostruzione degli atti mancanti come da ordinanze emesse in data 28.11.2019, 16.10.2020 e 24.12.2020, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA – LE RAGIONI DELLE PARTI – LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15/07/2013 ritualmente notificato la società [REDACTED] sas di [REDACTED] nonché

[REDACTED] quali terzi datori di ipoteca hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il BANCO di NAPOLI S.p.a., rilevando la nullità del contratto di mutuo stipulato con la società attrice per atto del notaio Rinaldi del 12/10/2009 rep. n. 90883, erogato sul conto corrente n. 6250/22247102 intestato alla società con espressa indicazione della finalità a "*ristrutturazione aziendale e finanziaria*", per mancanza di causa e/o illiceità della stessa, atteso che il mutuo (asseritamente di scopo) era stato concesso dalla banca al mero fine di ripianare l'esposizione debitoria della società – al momento della sua erogazione il c/c presentava un saldo negativo pari a € 217.588,03 – e che la consegna della somma mutuata necessaria per il perfezionamento del negozio doveva pertanto reputarsi fittizia, non avendo comportato la effettiva materiale disponibilità del bene in capo al mutuatario, con conseguente condanna della banca a rimborsare alla società attrice la somma già versata paria a € 46.505,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria e la cancellazione della ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà dei sigg.ri [REDACTED], vinte le spese.

Con comparsa di costituzione depositata in data 25.11.2013 il BANCO di NAPOLI si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse dei terzi datori di ipoteca, nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda e ne ha conseguentemente chiesto il rigetto, in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori, anche in qualità di fideiussori nonché degli ulteriori garanti sigg.ri [REDACTED], previa integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, al pagamento della somma di € 345.123,77, oltre interessi, quale somma dei saldi passivi del conto corrente n. 6250/22247102 e del collegato conto anticipi.

All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei fideiussori [REDACTED] [REDACTED] sono rimasti contumaci benché ritualmente citati), con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 20-23.5.2014 gli attori hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità

della spiegata domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la sua inammissibilità in quanto avente titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, in assenza di un collegamento oggettivo tra le rispettive pretese né sussistendo l'opportunità di una trattazione e decisione simultanea delle cause; in subordine, instavano per la sospensione del presente giudizio adducendo il rapporto di pregiudizialità di altro procedimento pendente avente ad oggetto la vendita di prodotti finanziari alla società da parte della banca convenuta, nel merito contestavano la fondatezza della domanda in relazione a vari profili di illegittimità dei contratti di conto corrente oggetto della avversa pretesa.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2021, sulle conclusioni delle parti come ivi rassegnate e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

LA DOMANDA RICONVENZIONALE.

La domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto non dipendente dal medesimo titolo e anzi avulsa dall'oggetto del contendere, che riguarda la contestata validità del contratto di mutuo stipulato tra la società attrice e l'istituto convenuto per atto del notaio Rinaldi del 12/10/2009 rep. n. 90883, e quindi un vizio genetico del negozio, senza che rilevi che la somma mutuata sia stata in concreto erogata sul conto corrente n. 6250/22247102 intestato alla società [redacted] al pagamento del cui rilevante saldo passivo si domanda la condanna degli attori (e dei fideiussori rimasti contumaci) da parte della Banca, oltre che del saldo passivo del conto anticipi allo stesso funzionalmente collegato.

Non ricorrono nella fattispecie in esame la necessità o l'opportunità di disporre il *simultaneus processus*, in assenza di un rilevante e oggettivo collegamento con la pretesa principale, per le ragioni già dette, né motivi di economia processuale, in quanto l'accertamento della pretesa comporterebbe un ulteriore prolungamento del giudizio rispetto al circoscritto tema del decidere segnato dalla domanda principale.

Restano evidentemente assorbite tutte le ulteriori questioni in rito inerenti la spiegata domanda riconvenzionale (presunto difetto di procura, istanza di sospensione del giudizio, improcedibilità per mancato esperimento della mediazione) rilevate dagli attori.

IL MERITO DELLA DOMANDA.

Tanto premesso, quanto alla pretesa di nullità del mutuo per cui è causa, quale unico residuo *thema decidendum* della presente controversia, la società [redacted]

condivisibilmente ritenendosi che solo nella prima ipotesi sia vietato l'impiego della disponibilità per scopi differenti da quelli convenuti in contratto come, appunto, il ripianamento di precedenti debiti (cfr. Cass. ord. n. 24699/17 del 19.10.2017; v. nella giurisprudenza di merito anche la recente Tribunale Forlì sez. II, 31/03/2020, n.241: *"Il mutuo di scopo presenta connotati atipici rispetto al classico schema di mutuo. Infatti determina l'obbligo per il mutuatario non solo di restituire la somma e gli interessi, ma anche di destinare quanto finanziato per realizzare lo scopo programmato. Quindi, essendo la causa concreta del negozio da individuarsi nella realizzazione del fine pattuito, un diverso impiego del denaro concesso determina la nullità del negozio, allorché questo sia stato stipulato con l'accordo, tra istituto di credito e mutuatario, dell'utilizzazione della provvista per un fine diverso da quello indicato in contratto"*).

La prima problematica da risolversi è, invero, la qualificazione dell'operazione contrattuale posta in essere, che la S.C. di Cassazione ha con una recente pronuncia (Cass. Civ. – Sez. I, sentenza 5 agosto 2019, n. 20896, medesimo Relatore), risolto in modo convincente - per quanto non appaiono altrettanto condivisibili le conclusioni cui nella stessa pronuncia la Corte perviene - affermando il seguente principio di diritto: *"La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé idonea ad integrare gli estremi di un mutuo di scopo convenzionale, per il cui invero occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione"*.

Da tanto si desume che il mutuo di scopo è configurabile solo se lo scopo sia chiaramente esplicitato nel regolamento contrattuale e inoltre perseguito-realizzato in concreto con interesse di ambo le parti, circostanza che non pare potersi riscontrare nella fattispecie in esame, laddove la mera affermazione, già in precedenza richiamata, contenuta nella parte finale dell'art. 1 del contratto di mutuo secondo cui lo stesso è finalizzato a ristrutturazione aziendale e finanziaria non consente, per sua estrema genericità, di pervenire alla qualificazione del rapporto nei termini di mutuo di scopo (v. in merito Tribunale Milano sez. VI, 05/11/2018, n.11071: *"Nel caso in cui venga eccepita la nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto, ossia per mancato perseguimento dello scopo esplicitato nel contratto di mutuo deve rilevarsi come l'assoluta genericità dello scopo esplicitato nel contratto non consente di ritenere che l'impiego delle somme oggetto del contratto di mutuo, poi realizzato da parte mutuatario, alteri in alcun modo la causa del contratto stesso"*).

Non risulta, infatti, dall'esame del contratto di mutuo *de quo* alcuna specifica prescrizione è dato rinvenire in ordine all'obbligo che la somma erogata dall'istituto mutuante fosse necessariamente destinata ad una specifica finalità (se non quella la formula generica sopra riportata) che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né è convenuto a carico della banca alcun onere di controllo circa l'utilizzazione che sia stata fatta della somma erogata da parte del mutuatario, quali più frequenti clausole della prassi contrattuale relativa ai mutui di scopo.

Né può accedersi alla tesi attorea della nullità del mutuo per mancanza di causa, contrastata dal consolidato orientamento fondato sulla "giuridica disponibilità" della somma mutuata, tale da rendere detta operazione del tutto lecita, valida ed efficace, realizzandosi la "traditio rei", con conseguente validità ed efficacia anche delle ipoteche eventualmente concesse.

In modo convincente, la S.C. di Cassazione con una recentissima decisione ha invero confermato la legittimità/validità di un mutuo contratto per estinguere uno scoperto di c/c e della garanzia ipotecaria concessa, ritenendola adeguata e conforme a diritto, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: "...l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente, comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l'accredito sia passivo...", richiamando altro precedente conforme (Cass. Civ. – Sez. III, Sentenza 27 agosto 2015, n. 17194 che, in relazione alla questione della giuridica disponibilità delle somme sufficiente ed utile ai fini della *traditio rei*, aveva osservato: "*Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto secondo il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14)*", e ha negato, inoltre, che potesse ritenersi illecita la causa concreta del negozio giuridico avente ad oggetto la costituzione di una garanzia ipotecaria per un credito preesistente, che si configura invece quale finalità del tutto lecita e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. Civ. – Sez. III, – Ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724).

Conclusivamente non si verte - nella ipotesi in esame e per le ragioni sopra sinteticamente enunciate - in tema di mutuo di scopo propriamente detto, nel quale cioè la finalità perseguita assurge ad elemento costitutivo della causa, tale da comportare nel caso di suo mancato perseguimento la nullità del contratto, diversamente che nelle ipotesi in cui ricorra un interesse pubblico a che sia garantita la destinazione della somma ad uno scopo tipico (vedasi Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2018, n.3822: *“La ipotesi di nullità di un mutuo di scopo volontario per mancanza della causa concreta trova spazio soltanto in quei casi nei quali i contraenti vogliono effettivamente vincolare l'erogazione del finanziamento ad una determinata destinazione, ma questa, in concreto, manchi. Viceversa, non essendovi un interesse pubblico sotteso al contratto, ove la clausola di destinazione sia soltanto formalmente inserita ma le parti siano concordi nel non volerne gli effetti più che di nullità si verte in una ipotesi di divergenza tra il dichiarato ed il voluto, con la conseguente efficacia di ciò che realmente le parti hanno inteso stipulare.”*).

IL REGOLAMENTO DELLE SPESE

Ricorrono giustificati motivi, attese la soccombenza reciproca e la natura oggettivamente controversa della questione esaminata, per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.T.M.

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società

avverso BANCO di NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa di [REDACTED] contumaci, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca convenuta;
- 2) Rigetta la domanda principale;
- 3) Spese compensate.

TARANTO, lì 07.10.2021.

Il Presidente (dott. S. D'Errico)